

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

Presidenza del presidente GUARRA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1529) BELLONI ed altri: Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BECHELLI (AN)	3
BELLONI (CCD)	3
BUCCIERO (AN)	3
FABRIS (Lega Nord)	4
GARATTI (Forza Italia)	3
GUALTIERI (Sinistra Dem.)	4
MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	4
ROSSO (LIF), relatore alla Commissione. 2, 4, 5	
RUSSO (Progr. Feder.)	3
SILIQINI (CCD)	3
TRIPODI (Rif. Com. Progr.)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1529) BELLONI ed altri: Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio», d'iniziativa dei senatori Belloni, Becchelli, Brigandì, Brutti, Bucciero, Contestabile, Diana, Fabris, Garatti, Guarra, Imposimato, Laforgia, Lisi, Lubrano di Ricco, Marini, Preioni, Riz, Rosso, Russo, Scopelliti, Senese, Siliquini, Tripodi, Ellero, Perlingieri, Fronzuti, Alberti Casellati, Natali, Palombi, Palumbo, Staglieno, Zaccagna e La Loggia.

Prego il senatore Rosso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ROSSO, relatore alla Commissione. Il provvedimento in esame è semplicissimo perchè va a colmare una lacuna che è venuta a crearsi nel nostro ordinamento a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, IV sezione penale, che ha escluso i praticanti procuratori dalla nomina a difensori d'ufficio in quanto non provvisti della necessaria qualifica professionale; si è data, da parte della Corte di cassazione, un'interpretazione restrittiva dell'articolo 29 della legge n. 271 del 28 luglio 1989, che assegna ai consigli degli organi forensi il compito di predisporre e di aggiornare almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi.

La Corte di cassazione ha ritenuto che gli albi in questione siano quelli dei procuratori e degli avvocati e non invece i registri speciali nei quali sono iscritti i praticanti procuratori ammessi al patrocinio. Si crea tra l'altro l'assurda situazione che è consentita la difesa da parte di un praticante procuratore su nomina di fiducia mentre è esclusa quando la nomina è d'ufficio.

Per evitare questo inconveniente è stato presentato il disegno di legge in titolo che modifica l'articolo 29 della suddetta legge aggiungendo al termine albi anche i registri speciali per i praticanti procuratori.

Pertanto, il parere non può che essere favorevole perchè va ad eliminare una stortura che consentirà di colmare i vuoti che molto sovente si creano nei casi in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARATTI. Condivido quanto ha testè affermato il relatore. La modifica che si vuole introdurre in pratica elimina una disparità di trattamento tra il praticante che esercita attività civile e quello che esercita attività penale. Inoltre, la difesa d'ufficio per il praticante che esercita l'attività penale è un'ottima opportunità per completarne la formazione anche ai fini dell'iscrizione negli appositi albi.

BUCCIERO. Signor Presidente, esprimo consenso ad una proposta che rimedia ad un'interpretazione eccessivamente formalistica della Corte di cassazione. Mi auguro che si possa giungere alla votazione finale con una posizione favorevole di tutti i senatori.

RUSSO. Anch'io confermo l'adesione del nostro Gruppo al disegno di legge in esame. Volevo segnalare una formulazione alternativa che mi sembrerebbe migliore se la Commissione acconsentisse. «Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi, nonchè degli iscritti nei registri speciali dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle preture del distretto, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio».

BELLONI. Sono d'accordo con questo emendamento.

BECHELLI. Confermo il mio consenso al disegno di legge, del quale del resto sono anche firmatario. Sono anche d'accordo sulla modifica proposta dal senatore Russo.

TRIPODI. Confermo l'adesione al disegno di legge e condivido anche l'emendamento presentato dal senatore Russo perchè ritengo che questo provvedimento non soltanto ripristini un principio di equità e di giustizia ma venga incontro anche a quegli avvocati che per la giovane età ancora non sono iscritti nelle apposite liste.

È un elemento di stimolo verso i più giovani che invece con la sentenza della Corte di cassazione finora sono stati discriminati e messi nell'impossibilità di inserirsi nell'attività professionale e di partecipare come difensori d'ufficio.

SILQUINI. Signor Presidente, la sentenza della Corte di cassazione è da considerare ingiusta e anche inibitoria per l'inizio dell'attività dei giovani aspiranti procuratori che, senza la possibilità della difesa d'ufficio, non possono cominciare ad esercitare la loro attività nelle aule di giustizia. Esisteva questa assoluta disparità di trattamento fra chi avesse ricevuto una nomina di fiducia e chi invece questa possibilità non l'aveva. La difesa d'ufficio non va privilegiata perchè chi non ha un difensore d'ufficio debba essere rappresentato da un avvocato meno esperto ma perchè, in caso di scelta, è meglio che un giovane scelga chi non ha comunque facoltà di scelta del proprio difensore con la consapevolezza però che il praticante si applicherà al massimo delle sue potenzialità. In ogni caso mi sembra assurdo mantenere questa distinzione. Il provvedimento che si intende approvare oggi riporta un equilibrio in

materia e soprattutto garantisce una possibilità di lavoro a giovani che è giusto facciano la loro strada attraverso la difesa d'ufficio.

FABRIS. A nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole al presente disegno di legge. Con questa norma stiamo sanando semplicemente una questione di fatto. In realtà il problema della difesa d'ufficio in Italia è di garantire l'effettiva difesa agli imputati e questa possibilità si garantisce soltanto nel momento in cui lo Stato si fa carico di pagare i difensori che prestano il loro servizio.

La legge oggi prevede che il difensore d'ufficio debba essere pagato dall'imputato, ma se quest'ultimo non ha i mezzi per soddisfare questa esigenza di fatto rimane senza difesa.

Ritengo che questa sia l'occasione per affermare questo principio. Nessun medico fa un turno di notte come medico di guardia senza essere retribuito. Nessuno deve fare il difensore d'ufficio senza essere retribuito. Non basta riempirsi la bocca di buoni propositi ma è necessario anche assumersene le spese.

Questo è il senso del mio intervento, teso a ricordare l'esigenza che lo Stato si assuma le spese e i costi della difesa qualora l'imputato non abbia i mezzi per pagarsi il difensore, sia pure con i minimi della tariffa professionale. Altrimenti rimane soltanto un'enunciazione di principio.

Tutti hanno diritto ad essere difesi ma di fatto hanno diritto ad essere difesi soltanto coloro che possono coprire le spese per la loro difesa.

In quest'Aula ho sentito parlare di garanzie, ho sentito formulare tanti buoni propositi, ma quando poi si arriva a dover adottare provvedimenti concreti temo che non vi sia altrettanto impegno.

Il mio auspicio è quindi che venga approvato il presente provvedimento tenendo comunque ben presente l'esigenza che il difensore d'ufficio venga retribuito, o dal cliente o dallo Stato.

GUALTIERI. Signor Presidente in questo momento non mi sembra opportuno allargare la previsione del provvedimento. Approviamo il disegno di legge così come presentato riservandoci di affrontare più avanti i problemi della difesa d'ufficio e di altre riforme che si rendano necessarie. Altrimenti potremmo correre il rischio di non licenziare oggi il provvedimento giacchè un eventuale emendamento richiederebbe il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROSSO, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto in sede di relazione introduttiva.

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo riconosce esistere ragioni soprattutto di carattere pratico che il provvedimento in discussione intende soddisfare. Non condivide le osservazioni critiche formulate nei confronti della sentenza della Cassazione n. 7909 che a nostro avviso interpreta correttamente la norma del nuovo codice di procedura penale, il cui spirito era quello di assicurare un li-

vello di qualificazione professionale certo per una difesa che non è scelta ma è imposta. Non si può assimilare la semplice ammissione al patrocinio con il requisito della idoneità che peraltro non è riferito all'istituto della difesa d'ufficio ma semplicemente alla libertà dell'imputato di nominare un difensore di propria fiducia. È chiaro che in quest'ultimo caso è la scelta l'elemento di valutazione che non avrebbe ragione di essere messo in discussione. Nel caso della difesa d'ufficio invece così non è e quindi si comprende la ragione per cui il legislatore del 1989 aveva cercato di assicurare un livello di qualificazione maggiore per una difesa che, ripeto, non viene scelta dall'imputato. Ad ogni modo il Governo riconosce l'esistenza di ragioni di carattere pratico e pertanto non esprime parere contrario all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi e nei registri speciali, abilitati al patrocinio dinanzi alle preture sezioni distaccate della corte di appello in cui ricade l'ordine di cui facciamo parte, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 1, le parole da: «e nei registri speciali» fino al termine, sono sostituite dalle seguenti: «nonchè degli iscritti nei registri speciali dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle preture del distretto, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio»

1.1

Russo

ROSSO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Russo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo modificato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, propongo che sia affidato alla Presidenza l'incarico di introdurre eventuali modifiche formali di coordinamento per una migliore redazione e comprensione del testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE